

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N 3831/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che in attesa dei risultati di questa revisione, sembra opportuno, previ taluni adattamenti richiesti delle circostanze esterne, prorogare nel 1991 a titolo temporaneo, lo schema delle preferenze generalizzate applicate nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le

situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità, nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte I,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che, in sede di revisione intermedia dello schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha constatato che:

- lo schema risponde in modo soddisfacente agli obiettivi perseguiti,
- i paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i vantaggi preferenziali in maniera non uguale,
- gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi;

che, sulla base di queste considerazioni, la Comunità ha deciso di:

- mantenere, per la seconda parte del decennio, le caratteristiche fondamentali dello schema, ed in particolare la concessione, entro determinati limiti, della sospensione totale dei dazi doganali;
- accentuare la differenziazione dei vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi più competitivi estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale ai paesi meno competitivi;

considerando che per i prodotti/paesi per i quali una riduzione del 50 % degli importi preferenziali è applicabile a seguito del processo di differenziazione avviato nel 1986 sono indicati due asterischi nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che i motivi che hanno giustificato la differenziazione succitata restano validi e che non è giustificato il mantenimento del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi, che è necessario procedere ad una redistribuzione dell'offerta; che è opportuno proseguire la differenziazione iniziata nel 1990 e procedere alla soppressione del beneficio preferenziale per cinque prodotti/paesi precedentemente coperti dalla riduzione del 50 %, segnati di una nota a piè di pagina;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né dell'importo fisso a dazio nullo né del massimale tariffario comunitario le importazioni prefe-

renziali dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato IV;

considerando che l'unificazione della Germania ha per effetto di accrescere il consumo della Comunità e che di conseguenza è opportuno aumentare gli importi preferenziali e le basi di riferimento in modo forfettario;

considerando che l'introduzione nel 1988 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci rende necessario prendere in considerazione l'anno di cui sopra per il calcolo delle basi di riferimento che servano all'esame della situazione che risulta dalle importazioni preferenziali di altri prodotti previsti dal presente regolamento; che le basi di riferimento per il 1991 corrispondono in generale al 6 % delle importazioni totali nella Comunità nel 1988 di ciascuno dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti al 2 % soltanto di tali importazioni sono indicati nell'allegato II, parte 3;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati, tenendo presente che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta, la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che, dopo il 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che, per quanto riguarda gli importi dell'allegato I fissati a dazio nullo, il modo di gestione è stato precedentemente caratterizzato da una ripartizione della maggior parte dei volumi tra gli Stati membri; che dall'analisi dell'utilizzazione di detti volumi emergono divergenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno esaurito rapidamente le loro quote iniziali, mentre altri disponevano di quantitativi inutilizzati ancora alla fine dell'esercizio; che, trattandosi di misure comunitarie e nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto dal Libro bianco per il 1992, non è opportuno predisporre ripartizioni tra gli Stati membri; che questo nuovo modo di gestione può inoltre contribuire a migliorare l'utilizzazione dei predetti importi fissi a dazio nullo, nella misura in cui consente di sovvenire al fabbisogno dove esso sussiste effettivamente; che gli Stati membri dovrebbero avere altresì la possibilità di prelevare quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno; che, per quanto concerne taluni prodotti altamente sensibili, conviene amministrare gli importi fissi a dazio nullo sui periodi successivi semestrali anziché su un periodo unico di dodici mesi;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti importi fissi a dazio nullo e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote previste per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi importi tariffari; che, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sugli importi non possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine;

considerando che, se in uno Stato membro si registra una rimanenza di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è indispensabile che tale Stato membro la riversi non appena possibile allo scopo di evitare che una parte di questo rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell'allegato I, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee non appena detti massimali sono raggiunti a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio ⁽²⁾ ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione ⁽³⁾, conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito degli importi fissi a dazio nullo e degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, allo scopo di evitare che tali regolazioni comportino margini di superamento eccessivo dei massimali tariffari, è opportuno prevedere nel contempo che la Commissione possa adottare misure per porre fine alle imputazioni;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli ripresi nell'allegato I, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità idonee; che, tenuto conto della necessità di sottoporre ad esame taluni fattori economici attinenti alle importazioni di un particolare prodotto, è auspicabile che il ripristino della riscossione dei dazi doganali sia preceduto da un appropriato scambio di informa-

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 4. 6. 1981, pag. 6 e
GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.

zioni tra la Commissione e gli Stati membri e da uno scambio di opinioni;

considerando che tali modi di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione; che detta collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le misure adeguate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali;

considerando che è necessario procedere a rilevazioni statistiche complete sulle importazioni autorizzate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1736/75 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3367/87 ⁽²⁾;

considerando che, per garantire una migliore trasparenza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni relativi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a concorrenza del 100 %;

considerando che ai fini dell'applicazione del presente regolamento i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli fissati il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1990 e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux; che ogni operazione relativa in particolare alla gestione degli importi fissi a dazio nullo può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1991 i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti di cui al presente regolamento. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte I,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune.

Tale sospensione tariffaria è accordata per i prodotti dell'allegato I, nel quadro dei contingenti, degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali tariffari. Gli altri prodotti di cui al presente regolamento sono, in regola generale, sottoposti a una sorveglianza statistica trime-

strale fondata sulla base di riferimento di cui all'articolo 8.

La Spagna e il Portogallo applicano, all'importazione dei prodotti di cui sopra, i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I, a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell'allegato III, ad esclusione della Jugoslavia;
- a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, per gli altri prodotti. Per quanto riguarda la Jugoslavia, non sono ammessi al beneficio i prodotti assoggettati a massimali tariffari comunitari nel quadro dell'accordo concluso tra la Comunità e questo paese.

Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non si applica ai paesi indicati nell'allegato I dal richiamo a piè di pagina (d) e ai paesi indicati nella lista di cui all'allegato II, seconda parte, per i prodotti ivi elencati.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme di origine dei prodotti, sancite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. Gli importi fissi a dazio nullo, i massimali tariffari comunitari e le altre limitazioni tariffarie sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a dazio nullo per i prodotti dell'allegato I

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I, per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo individuale.

Articolo 3

Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, compren-

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

siva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto accompagnato da un certificato d'origine e soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se le domande corrispondenti a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo in conformità del quarto comma. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento dei quantitativi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 29 febbraio 1992, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1991. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Tuttavia, per i prodotti figuranti nell'allegato I per i quali sono stati fissati importi fissi a dazio nullo di durata semestrale, la data in cui gli Stati membri comunicano la situazione finale delle imputazioni è:

- il 31 agosto 1991 per gli importi fissi validi dal 1° gennaio al 30 giugno 1991,
- il 29 febbraio 1992 per gli importi fissi validi dal 1° luglio al 31 dicembre 1991;

SEZIONE II

Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di riferimento per i prodotti diversi da quelli dell'allegato I

Articolo 6

Fatti salvi gli articoli 7 e 8, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli che figurano nella colonna 4, ad esclusione della Jugoslavia. I limiti di detti massimali sono indicati nella colonna 6 a fianco di ogni prodotto o gruppo di prodotti.

Articolo 7

Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell'articolo 6, previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti diversi da quelli dell'allegato I, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri e ad uno scambio di opinioni.

La base di riferimento da prendere in considerazione per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio è, in generale, pari al 6 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988. La base di riferimento è aumentata di 5 %.

Articolo 9

1. Mediante regolamento, la Commissione ripristina la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o

dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 7 e 8.

Nel caso di tali ripristini, la Spagna e il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alle date considerate.

2. Mediante regolamento, la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1991, misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali limiti siano superati.

Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le relative cifre d'imputazione. La Commissione, appena ricevute le comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli articoli 7, 8 e 9 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all'allegato IV.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i tassi di conversione in monete nazionali degli importi in ecu in cui sono espressi gli importi preferenziali sono quelli che sono fissati al 1° ottobre 1990, e che restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 ⁽¹⁾.

2. L'effettiva imputazione sui limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un certificato d'origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. Una merce può essere imputata su un massimale o su un altro limite preferenziale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

4. Il grado di esaurimento effettivo degli importi fissi a dazio nullo, dei massimali comunitari e degli altri limiti tariffari è constatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per i prodotti dell'allegato I soggetti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta e al più tardi l'undicesimo giorno di ogni mese, la situazione delle imputazioni effettuate il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

⁽¹⁾ - GU n. C 247 del 2. 10. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

Lista dei prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo e massimali (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importi fissi a dazio nullo		Massimale (in ecu) (c)
			Paesi o territori beneficiari	Importo (in ecu) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0010	2710 00 21 2710 00 25 2710 00 31 2710 00 33 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base — Oli leggeri — — destinati ad altri usi			237 090 t
10.0020	2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59	— Oli medi — — destinati ad altri usi			93 450 t
10.0030	2710 00 69 2710 00 79 2710 00 95 2710 00 99	— Oli pesanti — — Oli da gas — — — destinati ad altri usi — — Oli combustibili — — — destinati ad altri usi — — Oli lubrificanti ed altri — — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo — — — destinati ad altri usi			574 875 t
10.0040	2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa	Bahrein Libia Qatar	7 166 000	7 166 000
10.0043	2815 11 00 2815 12 00	Idrossido di sodio (soda caustica)			938 000
10.0044	2815 20	Idrossido di potassio (potassa caustica)			221 000
10.0045	2819	Ossidi e idrossidi di cromo	Cina	882 000	882 000
10.0050	2825 80 00	Ossidi di antimonio	Cina	468 000	468 000
10.0060	2827 10 00	Cloruro di ammonio	Cecoslovacchia Cina	116 000	116 000
10.0070	2827 38 00	altri cloruri — di bario			205 000

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

(c) Salvo indicazione contraria.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0080	2836 20 00 2836 30 00	Carbonato di sodio ed idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	Romania	3 675 000	3 780 000
10.0090	2836 60 00	Carbonato di bario	Cina	987 000	987 000
10.0100	2841 30 00	Dicromato di sodio	Romania	419 000	419 000
10.0110	2902 50 00	Stirene	Brasile	9 371 000	9 371 000
			Arabia Saudita (**)	3 500 000	
10.0112	2902 60 00	Etilbenzene	Cecoslovacchia	2 868 000	2 868 000
10.0115	2903 15 00	1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)			1 764 000
10.0116	2903 21 00	Cloruro di vinile (cloroetilene)			2 205 000
10.0117	2903 51 00	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano			375 000
10.0120	2905 11 00 (d)	Metanolo	Bahreïn Malaysia Romania	8 820 000	8 820 000
10.0135	2905 14 90	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Monoalcoli saturi — — altri butanoli — — — altri	Romania	772 000	772 000
10.0140	2905 31 00 (d)	Glicole etilenico (etandiolo)	Bulgaria	3 969 000	3 969 000
10.0150	2907 22 10	Idrochinone	Cina	772 000	772 000
10.0160	2909 41 00 (d)	2,2 Ossidietanolo (dietilenglicole)			1 103 000
10.0162	2914 11 00	Acetone			1 467 000
10.0165	ex 2914 21 00	Canfora sintetica			342 000
10.0167	2915 21 00	Acido acetico			2 315 000
10.0170	2915 31 00	Acetato di etile	Cina	507 000	507 000
10.0190	2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	Brasile Cina	198 000	198 000

(d) 10.0120: Arabia Saudita, Libia.
10.0140: Arabia Saudita.
10.0160: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0200	ex 2918 11 00	Acido lattico	Cina	298 000	331 000
10.0210	2918 14 00	Acido citrico	Cina Cecoslovacchia	210 000	368 000
10.0220	2918 22 00	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Cina	188 000	188 000
10.0240	2921 19 30 (d)	Isopropilammina suoi sali			225 000
10.0245	2921 43 90 (d)	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti — altri			242 000
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti			662 000
10.0260	2922 42 00 (d)	Acido glutammico e suoi sali	Brasile Indonesia Tailandia	788 000	788 000
10.0270	2923 10 10	Cloruro di colina			287 000
10.0280	2924 29 30	Paracetamol (DCI)	Cina	383 000	383 000
10.0282	2916 10 00	Acrilonitrile			2 994 000
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati			1 103 000
10.0300	2932 21 00	Cumarina, metilcumarine e etilcumarine	Cina	176 000	176 000
10.0315	2933 61 00 (d)	Melammina	Romania	938 000	938 000
10.0325	2934 90 40	Furazolidone (DCI)	Cina	221 000	221 000
10.0330	2935	Solfonammidi	Cina	4 725 000	4 725 000
10.0350	2936 27 00	Vitamina C e suoi derivati	Cina	938 000	938 000
10.0360	2936 22 00 2936 28 00 2936 29 90	Altre vitamine e loro derivati	Cina	1 050 000	1 050 000
10.0370	2937 21 00 2937 29 10	Cortisone, idrocortisone; prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) Acetati di cortisone o di idrocortisone			772 000
10.0383	2941 30 00	Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	Cina	3 360 000	4 944 000
10.0387	2941 40 00	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti			882 000

(d) 10.0240: Romania
10.0245: Corea del Sud
10.0260: Corea del Sud.
10.0315: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Cina	4 410 000	4 410 000
10.0395	3005 90 31	Garze e prodotti di garza	Cina	1 575 000	1 575 000
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Arabia Saudita Bulgaria Ungheria Kuwait Malaysia Emirati arabi uniti Messico Polonia Romania Cecoslovacchia Venezuela	399 000	399 000
			Libia (**)	190 000	
10.0402	3102 30 10 3102 30 90	Nitrato di ammonio	Bulgaria Romania	1 071 000	1 071 000
10.0407	3102 40 10 3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	Romania	2 420 000	2 420 000
10.0408	3102 80 00	Miscugli di urea e nitrato	Romania	1 352 000	1 352 000
10.0410	3103 10 00	Perfosfati	Irak	2 730 000	2 730 000
10.0420	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Romania	4 830 000	4 830 000
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati			735 000
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati			882 000
10.0440	3806 10 10	Colofonie, di gomma	Cina	11 025 000	12 600 000
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902			1 323 000
10.0453	3901 10 10 (d)	Polietilene lineare di densità inferiore a 0,94	Argentina	13 650 000	13 650 000
10.0455	3901 20 00 (d)	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94			13 125 000

(d) 10.0453: Arabia Saudita.
10.0455: Arabia Saudita.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0457	3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50	Polimeri di stirene, in forme primarie Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione			4 520 000
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie — Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze — non plastificato — plastificato	Libia	5 250 000	5 250 000
10.0459	3913 10 00	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Cina	551 000	551 000
10.0460	ex 3916 90 90 ex 3917 29 19 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata Tubi rigidi — di altre materie plastiche — altra cellulosa rigenerata Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di cellulosa e suoi derivati chimici — — di cellulosa rigenerata	Brasile	1 155 000	1 155 000
10.0465	ex 3920 62 00 3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto — di polietilene tereftalato escluso pellicole fotografiche Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche — altri — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente — — — di poliesteri — — — — altri	Corea del Sud	772 000	1 654 000
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene	Hong Kong Singapore Corea del Sud	4 599 000	4 599 000
10.0485	3926 20 00	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti)			4 851 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0500	4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10 (d)	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette			4 079 000
10.0510	4011 10 00 4011 20 00 4011 30 90 4011 91 00 4011 99 00 4012 10 90 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90	Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma	Cecoslovacchia	6 300 000	6 300 000
			Corea del Sud (**)	1 369 000	
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergameneati o preparati dopo la concia	Brasile (**)	2 000 000	8 269 000
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergameneate o preparate dopo la concia			2 646 000
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 — pergameneate o preparate dopo la concia			2 756 000
10.0560	4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 15 4202 92 19	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Borsette, anche e tracolla, comprese quelle senza impugnatura — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Oggetti da tasca o da borsetta — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — — in fogli di materie plastiche Altri con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili — in fogli di materie plastiche — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi — — contenitori per strumenti musicali — — — altri	Hong Kong Corea del Sud	2 520 000	4 200 000

(d) 10.0500: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0570	4202 11 10	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e la valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	Brasile	2 993 000	6 300 000
	4202 11 90		Cina		
	4202 12 91	— con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	Corea del Sud (**) Hong Kong (**)	1 000 000	
	4202 12 99				
	4202 19 91	— con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			
	4202 19 99				
	4202 21 00	— di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata			
	4202 22 90				
	4202 29 00	— — altre di altre materie			
	4202 31 00				
	4202 32 90	Oggetti da tasca o da borsetta			
	4202 39 00				
	4202 91 10	— con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 91 50				
	4202 91 90	— con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			
	4202 92 91				
	4202 92 95	— — di materie tessili			
	4202 92 99				
	4202 99 10	— — — altri			
	4202 99 90				
		Altri			
		— con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
		— con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			
		— altri			
		— — contenitori per strumenti musicali			
		— — — altri			
10.0580	4203 10 00	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere	Cina Hong Kong Cecoslovacchia	4 300 000	6 615 000
	4203 21 00				
	4203 29 91				
	4203 29 99				
	4203 30 00				
	4203 40 00				
	(d)				
10.0590	4203 29 10	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	Cecoslovacchia Cina Ungheria Polonia	3 308 000	5 789 000
	(d)				
		— Guanti e muffole			
		— — altri			
		— — — di protezione per qualunque mestiere			
10.0595	4302 30 21	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti			4 190 000
	4302 30 25				
	4302 30 31				
	4302 30 35				
	4302 30 41				
	4302 30 45				
	4302 30 51				
	4302 30 55				
	4302 30 61				
	4302 30 65				
	4302 30 71				
	4302 30 75				

(d) 10.0580: Corea del Sud.

(d) 10.0590: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0600	4302 30 10 4303	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 4303 — pelli da pellicceria interne e loro pezzi e ritagli, riuniti — — pelli dette «allungate» Oggetti di vestiario e loro accessori e altre pelliccerie lavorate o confezionate	Cina Corea del Sud	2 415 000	2 415 000
10.0610	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	Cecoslovacchia Brasile Polonia Romania	4 000 000	7 000 000
10.0630	4412 4420 90 11 4420 90 19	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato Legno intarsiato e legno incrostatato	Corea del Sud Brasile Indonesia Malaysia Filippine Singapore	90 300 m ³	90 300 m ³
10.0640	4418 10 00 4418 20 10 4418 20 90 4418 30 10 4418 30 90 4418 40 00 4418 90 00	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni			10 253 000
10.0660	6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadimenti, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	546 000	1 155 000
	6402 (*)	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	Hong Kong (**) Corea del Sud (**)	260 000	
10.0670	6403 (*)	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	Hong Kong Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia	2 875 000	4 200 000
			Brasile (**) Corea del Sud (**)	1 250 000	
10.0680	6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	1 103 000	2 977 000
	6405 90 10 (*) (d)	Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	Hong Kong (**)	500 000	

(d) 10.0680: Corea del Sud.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0690	6405 10 90 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 90	Altre calzature con suole esterne di altre materie	Cina	3 570 000	3 570 000
10.0700	6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Hong Kong	1 785 000	2 625 000
10.0710	6908	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto	Brasile Cecoslovacchia Tailandia	3 833 000	3 833 000
			Corea del Sud	1 380 000	
10.0720	6911 (*)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	Cecoslovacchia Corea del Sud Ungheria Polonia Romania	578 000	840 000
10.0740	6912 00 50 (*)	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica	Corea del Sud Ungheria	607 000	1 103 000
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			5 513 000
10.0752	7004	Vetro tirato o soffiato	Cecoslovacchia Romania	1 420 000	1 420 000
10.0755	7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato	Cecoslovacchia Ungheria	882 000	882 000
10.0760	7012 00	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto			595 000
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania	3 150 000	3 150 000
10.0785	7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015) non lavorati otticamente			551 000
10.0792	7019 10 51	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	Cecoslovacchia	805 000	805 000
10.0800	7117 19 10 7117 19 91 7117 19 99 ex 7117 90 00 (d)	Minuterie di fantasia — di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati — — altri — altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno	Corea del Sud (**)	1 350 000	16 800 000

(d) 10.0800: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0820	7207 19 39 7207 20 79 7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati Profilati di ferro o di acciai non legati — profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo — — — altri — — — — altri — — — — fucinati — — — — altri	Romania	453 000	453 000
10.0840	7217 11 10 7217 11 91 7217 11 99 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio — contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	Romania	1 913 000	1 913 000
10.0850	7207 20 39 ex 7207 20 90 7211 30 90 7211 49 99 7215 10 00	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati — contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio — — — altri sbozzi per profilati — — — fucinati — — — altri — — — di acciai contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti — semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio — — — — altri, semplicemente laminati a freddo — — — — altri — — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio — di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Brasile Corea del Sud	3 859 000	3 859 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0850 (segue)	7215 40 00	Altre barre di ferro o di acciai non legati — altre, semplicemente laminate a freddo contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio			
	7218 90 30	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili — altri — — di sezione trasversale quadrata o rettangolare — — — fucinati — — — altri 7218 90 91 7218 90 99 — — — fucinati			
	7219 90 91	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm			
	7219 90 99	— altri — — altri			
	7220 20 31	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm			
	7220 20 39				
	7220 20 51				
	7220 20 59	— semplicemente laminati a freddo			
	7220 20 91	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7220 20 99	— altri			
	7220 90 19	— — di larghezza uguale o superiore a 500 mm — — — altri			
	7220 90 90	— altri, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm			
	7222 20 11	Altri barre e profilati di acciai inossidabili			
	7222 20 19	— Barre semplicemente laminate a freddo			
	7222 20 91	— altre barre			
	7222 20 99				
	7222 30 51				
	7222 30 59				
	7222 30 91				
	7222 30 99	— — altre			
	7222 40 91	— Profilati			
	7222 40 93	— — altri			
	7222 40 99	— — — semplicemente laminati a freddo			
	7223 00	Fili di acciai inossidabili			
	7224 90 19	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati — altri — — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare — — — fucinati — — — altri 7224 90 91 7224 90 99 — — — fucinati			
	7225 20 90	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm — di acciai rapidi — — altri — — — altri			
	7225 90 90	— altri — — altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0850 (segue)	7226 10 91 7226 10 99 7226 20 39 7226 20 59 7226 20 79 7226 20 90 7226 92 91 7226 92 99 7226 99 19 7226 99 39 7226 99 90 7228 10 50 7228 10 90 7228 20 50 7228 20 80 7228 40 00 7228 50 10 7228 50 90 7228 60 90 7228 70 91 7228 70 99 7229	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm — di acciai al silicio detti «magnetici» — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — di acciai rapidi — — semplicemente laminati a freddo — — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — altri — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — semplicemente trattati in super- ficie, compresi i placcati — — — — — altri — — — — — altri — altri — — semplicemente laminati a freddo — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — altri — — — — di larghezza superiore a 500 mm — — — — — altri — — — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm — — — — — semplicemente trattati in super- ficie, compresi i placcati — — — — — — altri — — — — — altri Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati — Barre di acciai rapidi — — altri — — — fucinate — — — altri — Barre di acciai silico-manganese — — altri — — — fucinate — — — altri — — — — semplicemente ottenute o rifinite a freddo — altre barre, semplicemente fucinate — altre barre, semplicemente ottenute o ri- finite a freddo — altre barre — — altre — Profilati — — altri — — — altri Fili di altri acciai legati			
10.0860	7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90 7304 20 91 7304 20 99	Tubi e profilati cavi, senza saldatura di fer- ro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti — Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — — altri	Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania	8 269 000	8 269 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0860 (segue)	7304 31 91 7304 31 99 7304 39 10 7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99 7304 41 90 7304 49 10 7304 49 91 7304 49 99 7304 51 11 7304 51 19 7304 51 91 7304 51 99 7304 59 10 7304 59 31 7304 59 39 7304 59 91 7304 59 93 7304 59 99 7304 90 90 7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00 7305 20 10 7305 20 90 7305 31 00 7305 39 00 7305 90 00	— altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — trafilati o laminati a freddo — — — altri — — — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete — — — — altri — — — — — altri — — — — — altri — altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili — — trafilati o laminati a freddo — — — altri — — — altri — — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete — — — — altri — — — — — altri — altri, di sezione circolare di altri acciai legati — — trafilati o laminati a freddo — — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza — — — — altri — — — — — altri — — — altri — — — altri - Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi), a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti — Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — altri, saldati — altri			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0860 (segue)	7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio — Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti — Tubi di rivestimento o di produzione tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas — altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati — — altri — altri, saldati, di sezione circolare di acciai inossidabili — altri — altri, saldati, di sezione circolare di altri acciai legati — — altri — altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare — altri — altri			
10.0890	7318 12 10 7318 12 90	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribaditi, copiglie, pernoiti chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio — articoli filettati — — altre viti per legno	Cina Hong Kong	1 087 000	1 654 000
10.0902	7318 15 81	Altri viti e bulloni con capocchia con esagono sporgente, di altri acciai con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa	Cecoslovacchia	831 000	831 000
10.0920	ex 7407 21 90 ex 7407 22 10 ex 7407 22 90 ex 7407 29 00 7411	Barre e profilati di rame — di leghe di rame — — a base di rame-zinco (ottone) — — — profilati — — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — — a base di rame-nichel-zinco (argentone) — — — cavo — altri — — cavo Tubi di rame			3 308 000
10.0925	7604 10 10 7604 10 90 7604 29 10 7604 29 90 7605 (*)	Barre e profilati di alluminio, esclusi profilati cavi Fili di alluminio	Venezuela	7 166 000	7 718 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.0930	8203 20 10 8203 20 90	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	Cina	2 100 000	2 940 000
10.0940	8205 8206 00 00	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale Utensili compresi in almeno due delle voci dal n. 8202 al n. 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Cina	9 660 000	10 500 000
10.0950	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90 8211 93 90 (d)	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi coltelli con manici di metalli comuni	Hong Kong	1 103 000	1 323 000
10.0970	8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni	Hong Kong	1 380 000	2 100 000
10.0980	8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas	Brasile Singapore	dall'1. 1. 1991 sino al 30. 6. 1991: 4 064 000 dall'1. 7. 1991 sino al 31. 12. 1991: 4 064 000	9 450 000
10.0990	8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce n. 8440	Brasile	dall'1. 1. 1991 sino al 30. 6. 1991: 1 181 000 dall'1. 7. 1991 sino al 31. 12. 1991: 1 181 000	3 150 000

(d) 10.0950: Corea del Sud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1010	8471 10 90 8471 20 40 8471 20 50 8471 20 60 8471 20 90 8471 91 40 8471 91 50 8471 91 60 8471 91 90 8471 92 90 8471 93 40 8471 93 50 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 30 8471 99 90	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Corea del Sud (**)	7 500 000	18 743 000
10.1020	8482 10 10	Cuscinetti a sfere, il cui più grande diametro esterno non ecceda 30 mm	Singapore	2 205 000	2 205 000
10.1045	8516 50 00 (d)	Forni a microonde			2 819 000
10.1051	8519 8520 10 00 8520 20 00 8520 31 19 8520 31 90 8520 39 10 8520 39 90 ex 8520 90 90	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, esclusi apparecchi cinematografici per la registrazione del suono	Corea del Sud Hong Kong	7 718 000	15 435 000
10.1052	8521 8528 10 11 8528 10 19 8528 10 30	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Corea del Sud (**)	1 100 000	3 087 000
10.1053	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Hong Kong	6 300 000	9 450 000
	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Corea del Sud (**)	3 000 000	

(d) 10.1020: Corea del Sud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 75 8528 10 78	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Cina	4 410 000	4 410 000
			Corea del Sud (**) Hong Kong (**) Singapore (**)	650 000	
10.1060	8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99 8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 99	Apparecchi di radorilevamento e di radio-scandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un video-tuner e prodotti delle voci n. 8528 10 40, 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78	Corea del Sud (**) Singapore (**) Hong Kong (**)	650 000	4 410 000
10.1070	8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Singapore Corea del Sud	3 780 000	4 305 000
10.1090	8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, escluse lampade dei tipi utilizzati per proiettori	Cecoslovacchia Ungheria	1 874 000	1 874 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1094	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — a colori	Corea del Sud (**)	800 000	2 646 000
10.1096	8540 12 10 8540 12 30 8540 30 10 8540 30 90	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm — altri tubi catodici	Corea del Sud	1 103 000	1 103 000
10.1100	8541 60 00	Cristalli piezoelettrici montati			2 977 000
10.1110	8540 91 00 8540 99 00	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo — Parti	Corea del Sud	3 638 000	5 513 000
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00 8542	Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Hong Kong (**) Singapore (**)	530 000	
10.1112	8701 20	Trattori stradali per semirimorchi	Cecoslovacchia Ungheria Polonia	3 638 000	3 638 000
10.1113	8701 90	Altri trattori	Cecoslovacchia	14 391 000	14 391 000
10.1115	8702 10 11 8702 10 19	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente: — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): — di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ : — — — nuovi — — — usati	Ungheria Polonia	1 103 000	1 103 000
10.1120	8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 ex 8703 33 11 ex 8703 33 19 ex 8703 90 90	Autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm ³ compresi	Corea del Sud Ungheria Polonia	44 100 000	80 483 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1125	8704 21 91 8704 31 91	Altri autoveicoli nuovi per il trasporto merci, di peso a pieno carico inferiore o uguali a 5 t			4 410 000
10.1127	8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99	Altri autoveicoli per il trasporto merci, di peso a pieno carico superiore a 5 t	Polonia	8 820 000	8 820 000
10.1130	9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti	Corea del Sud	3 630 000	4 410 000
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 19 00 ex 9101 91 00 ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00 ex 9102 91 00 (d)	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 — Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato — — Orologi al quarzo — altri — — a pila o ad accumulatore — — — Orologi da polso			11 025 000
10.1170	9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili	Hong Kong	525 000	525 000
10.1180	9105 (d)	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			5 182 000
10.1190	9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati			5 402 000
10.1205	9113 20 00 9113 90 10	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti — di metalli comuni, anche dorati o argentati — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito			551 000
10.1217	9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90	Mobili per sedersi e loro parti	Romania	14 681 000	14 681 000

(d) 10.1160: Hong Kong.
(d) 10.1180: Hong Kong.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1227	9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90	Altri mobili e loro parti	Romania	41 475 000	69 126 000
10.1263	9403 80 00	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili			2 315 000
10.1265	9405 91 19	Parti di vetro: articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Romania	1 050 000	1 050 000
10.1280	9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91 (d)	Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici, spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	Cina Hong Kong	756 000	2 100 000
10.1300	9503 (d)	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Ungheria Polonia	11 025 000	25 358 000
			Corea del Sud (**)	5 000 000	
10.1320	9405 30 00 9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese	Hong Kong	2 100 000	2 200 000

(d) 10.1280: Corea del Sud.

(d) 10.1300: Hong Kong.

ALLEGATO II

PARTE 1 (a)

Lista dei prodotti di base esclusi dal beneficio delle preferenze

Codice NC	Designazione delle merci
	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare
2501 00 31	destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
	altri
2501 00 51	a) denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99	altri
2503 90 00	altri zolfi
2511 20 00	Carbonato di bario naturale (witherite)
	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2513 19 00	altri
2513 29 00	
	Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2516 12 10	di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 22 10	Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2516 90 10	Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm
2518 20 00	Dolomite calcinata o sinterizzata
2518 30 00	Pigiata di dolomite
	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2526 20 00	frantumati o polverizzati
2530 40 00	Ossidi di ferro micacei naturali
2804 61 00	Silicio
2804 69 00	

- (a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

Codice NC	Designazione delle merci
2805 11 00	Sodio
2805 19 00	altri
2805 21 00	Metalli alcalino-terrosi
2805 22 00	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
2805 30 10	miscelati o in lega fra loro
2805 30 90	altri
2805 40 10	Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU
2818 20 00	Ossido di alluminio
2818 30 00	Idrossido di alluminioex
ex 2844 30 11	Cermet greggio; cascami ed avanzi
2844 30 19	Uranio impoverito in U 235
ex 2844 30 51	Cermet greggio; cascami ed avanzi
2845 10 00	Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845 90 10	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)
2905 43 00	Mannitolo
2905 44 11	Glucitolo (sorbitolo)
2905 44 19	
2905 44 91	
2905 44 99	
3201 20 00	Estratto di mimosa
3201 30 00	Estratti di quercia o di castagno
3201 90 10	Estratti di sommacco, di vallonee
ex 3201 90 90	altri estratti per concia di origine vegetale
3502 10 91	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 10 99	altra (ovoalbumina)
3502 90 51	Lattoalbumina — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri)
3502 90 59	altra (lattoalbumina)
3502 90 70	altre
3505 10 10	Destrina
3505 10 90	altri amidi e fecole
3505 20 10	
3505 20 30	
3505 20 50	
3505 20 90	
3809 10 10	Bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
4104 10 91	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci n. 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — — altri — — — Semplicemente conciati

Codice NC	Designazione delle merci
	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4105 11 91	semplicemente conciati o riconciati
4105 11 99	
4105 12 10	
4105 12 90	
4105 19 10	
4105 19 90	
	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4106 11 90	semplicemente conciati o riconciati
4106 12 00	
4106 19 00	
	Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109
4107 10 10	semplicemente conciati o riconciati
4107 29 10	
4107 90 10	
4403 10 10	Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
7202 19 00	Ferro-leghe
7202 21 10	
7202 21 90	
7202 29 00	
7202 30 00	
7202 41 10	
7202 41 90	
7202 49 10	
7202 49 50	
7202 49 90	
7202 50 00	
7202 70 00	
7202 80 00	
7202 91 00	
7202 92 00	
7202 93 00	
7202 99 30	
7202 99 80	
7601	Alluminio greggio
7602 00 19	Cascami ed avanzi di alluminio
	— Cascami
	— — altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

Codice NC	Designazione delle merci
7801	Piombo greggio
7901	Zinco greggio
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8101 10 00	Tungsteno greggio, cascami e avanzzi
8101 91 10	
8101 91 90	
8102 10 00	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi Polveri
8102 91 10	
8102 91 90	
8103 10 10	Tantalio greggio, cascami e avanzzi
8103 10 90	
8104 11 00	Magnesio greggio, cascami e avanzzi
8104 19 00	
8107 10 00	Cadmio greggio, cascami e avanzzi
8108 10 10	Titanio greggio cascami e avanzzi.
8108 10 90	
8109 10 10	Zirconio greggio cascami e avanzzi
8109 10 90	
8110 00 11	Antimonio greggio cascami e avanzzi
8110 00 19	
8111 00 11	Manganese greggio cascami e avanzzi
8111 00 19	
8112 20 31	Cromo, altri
8112 20 39	Germanio
8112 30 10	greggio, cascami e avanzzi
	Vanadio
8112 40 11	greggio
8112 40 19	cascami e avanzzi
8112 91 10	Afnio (celtio), greggi, cascami e avanzzi
	Niobium (columbium) renio
8112 91 31	greggi
8112 91 39	cascami e avanzzi
8112 91 90	Gallio, indio, tallio
8113 00 10	Cermets greggi, cascami e avanzzi

PARTE 2 (a)

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Cina, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari della Corea del Sud, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
6912 00 30	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
8215 10 10	Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
8215 20 10	— Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato
8215 99 10	— — di acciaio inossidabile — — altri assortimenti — — di acciaio inossidabile — altri — — di acciaio inossidabile
9201 10 10	Pianoforti verticali, nuovi
9507 10 00	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci n. 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi ami non montati
9507 20 90	
9507 30 00	
9507 90 00	

Prodotti non ripresi nell'allegato I, originari di Hong Kong, a cui il beneficio delle preferenze non è concesso

Codice NC	Descrizione
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 8512
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
9502	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)
9506 40	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

- (a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo determinativo, nel contesto di questo allegato, il codice NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente sono determinativi.

PARTE 3 (a)

Lista dei prodotti sottoposti a basi di riferimento corrispondenti a 2 % (b)

Codice NC	Descrizione
2833 22 00	Solfati di alluminio
ex 2903 19 00	Esacloroetano
ex 2904 20 90	5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (musc-silene)
2915 90 00	Acido laurico
2921 42 10	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dell'anilina e loro sali
2922 11 00	Monoetanolammina, dietanolammina e trietanolammina e suoi sali
2922 12 00	
2922 13 00	
ex 2922 50 00	D-p-idrossifenilglicina
2924 29 90	altre ammidi cicliche
2926 10 00	Acrilonitrile
2936 25 00	Vitamina B ₆ e suoi sali
2936 29 30	Vitamina H e suoi derivati
3102 10 91	altri minerali o fertilizzanti chimici; azotati
3102 10 99	
3102 21 00	
3102 29 10	
3102 29 90	
3102 50 90	
3102 60 00	
3102 70 00	
3102 90 90	
3204 11 00	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3204 12 00	
3204 13 00	
3204 14 00	
3204 15 00	
3204 16 00	
3204 17 00	
3204 19 00	
ex 3207 20 90	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili — — — altre — — — borosilicato di piombo
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604
3901 10 90	Altro polietilene di densità inferiore a 0,94
	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3907 60 00	— Tereftalato di polietilene — altri poliesteri
3907 99 00	— — — altri
3920 20 21	Altre lastre, fogli pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né strati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3920 20 29	
3920 20 71	
3920 20 79	
3920 20 90	— di polimeri di propilene — — di prodotti di polimerizzazione di addizione
4421 90 99	Altri lavori di legno

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.

Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(b) La base di riferimento è aumentata di 5 %.

Codice NC	Designazione delle merci
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
7113 11 00	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7113 19 00	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi — — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi — — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
7211 30 31	Prodotti laminati, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7211 30 39	
7211 30 50	
7211 41 95	
7211 41 99	
7211 49 91	
7211 90 90	
7212 10 99	
7212 21 90	
7212 29 90	
7212 30 90	
7212 40 95	
7212 40 98	
7212 50 71	
7212 50 73	
7212 50 75	
7212 50 91	
7212 50 93	
7212 50 97	
7212 50 98	
7212 60 93	
7212 60 99	
	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
	— molati
7307 19 10	— — di ghisa malleabile
ex 7310 29 90	«Jerrycans», di capacità nominale di 20 litri
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
8201 10 00	Vanghe e pale
8473 10 00	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8469
8473 29 00	
8473 30 00	
8473 40 00	
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8470
	— — altri
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8471
	Parti ed accessori di macchine della voce n. 8472
8501 10 91	Motori e generatori elettrici, e gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, esclusi motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W
8501 10 93	
8501 10 99	
8501 20 90	
8501 31 90	
8501 32 91	
8501 32 99	
8501 33 91	
8501 33 99	
8501 34 50	
8501 34 91	
8501 34 99	

Codice NC	Designazione delle merci
8501 40 90	
8501 51 90	
8501 52 91	
8501 52 93	
8501 52 99	
8501 53 50	
8501 53 91	
8501 53 99	
8501 61 91	
8501 61 99	
8501 62 90	
8501 63 90	
8501 64 00	
8502 11 90	
8502 12 90	
8502 13 91	
8502 13 99	
8502 20 91	
8502 20 99	
8502 30 91	
8502 30 99	
8502 40 90	
ex 8504 31 90	Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA — — altri — — — da utilizzare con giocattolo
8504 40 50	Raddrizzatori con semiconduttore policristallino
8504 40 93	Caricatori di accumulatori
8504 40 94	Convertitori statici
8504 40 96	— — altri
8504 40 97	— — — altri
8504 40 98	— — — — altri
8506	Pile e batterie di pile elettriche
8507 10 91	Accumulatori al piombo
8507 10 99	
8507 20 99	
8525 30 91	Telecamere
8525 30 99	
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534 00	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione)
8536	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Codice NC	Descrizione
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 e 8537 Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 — Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor — — in bianco e nero o in altri monocromi — — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm
8540 12 90	Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540 20 10	Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, klystron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia
8540 20 30	— altre lampade, tubi e valvole
8540 20 90	
8540 41 00	
8540 42 00	
8540 49 00	
8540 81 00	
8540 89 11	
8540 89 19	
8540 89 90	
	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore: dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati: — Dispositivi fotosensibili a semiconduttori comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli: diodi emettitori di luce
8541 40 91	
8541 40 93	
8541 40 99	
8544 11 10	Fili per avvolgimento — di rame — — smaltati o laccati — — — altri
8544 11 90	— altri
8544 19 10	— — smaltati o laccati
8544 19 90	— — — altri
8544 20 10	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali; predisposti o muniti di accessori di connessione
8544 20 91	altri ad alta frequenza
8544 20 99	altri
8544 30 90	altra serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
8544 41 10	altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 80 V
8544 41 90	— muniti di pezzi di congiunzione
8544 49 11	— isolati con materie plastiche
8544 49 19	— isolati con altre materie
8544 49 91	
8544 49 99	
8544 51 00	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori a 1 000 V — muniti di pezzi di congiunzione
8544 59 10	con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
8544 59 91	altri isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 59 93	isolate con altre materie plastiche
8544 59 99	isolate con altre materie
8544 60 11	altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V con conduttori di rame isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate
8544 60 13	isolate con altre materie plastiche
8544 60 19	isolati con altre materie
8544 60 91	con altri conduttori
8544 60 93	
8544 60 99	

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Jugoslavia	366 Mozambico ⁽²⁾	608 Siria
060 Polonia	370 Madagascar	612 Irak
062 Cecoslovacchia	373 Maurizio	616 Iran
064 Ungheria	375 Comore ⁽²⁾	628 Giordania
066 Romania	378 Zambia	632 Arabia Saudita
068 Bulgaria	382 Zimbabwe	636 Kuwait
204 Marocco	386 Malawi ⁽²⁾	640 Bahrein
208 Algeria	389 Namibia	644 Qatar
212 Tunisia	391 Botswana ⁽²⁾	647 Emirati Arabi Uniti
216 Libia	393 Swaziland	649 Oman
220 Egitto	395 Lesotho ⁽²⁾	653 Yemen ⁽²⁾
224 Sudan ⁽²⁾	412 Messico	660 Afghanistan ⁽²⁾
228 Mauritania ⁽²⁾	416 Guatemala	662 Pakistan
232 Mali ⁽²⁾	421 Belize	664 India
236 Burkina Faso ⁽²⁾	424 Honduras	666 Bangladesh ⁽²⁾
240 Niger ⁽²⁾	428 El Salvador	667 Maldive ⁽²⁾
244 Ciad ⁽²⁾	432 Nicaragua	669 Sri Lanka
247 Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾	436 Costa Rica	672 Nepal ⁽²⁾
248 Senegal	442 Panama	675 Butan ⁽²⁾
252 Gambia ⁽²⁾	448 Cuba	676 Birmania (Myanmar) ⁽²⁾
257 Guinea-Bissau ⁽²⁾	449 San Cristoforo e Nevis	680 Tailandia
260 Guinea ⁽²⁾	452 Haiti ⁽²⁾	684 Laos ⁽²⁾
264 Sierra Leone ⁽²⁾	453 Bahamas	690 Vietnam
268 Liberia	456 Repubblica Dominicana	696 Cambogia
272 Costa d'Avorio	459 Antigua e Barbuda	700 Indonesia
276 Gana	460 Dominica	701 Malaysia
280 Togo ⁽²⁾	464 Giamaica	703 Brunei Darussalam
284 Benin ⁽²⁾	465 Santa Lucia	706 Singapore
288 Nigeria	467 San Vincenzo	708 Filippine
302 Camerun	469 Barbados	716 Mongolia
306 Repubblica Centrafricana ⁽²⁾	472 Trinidad e Tobago	720 Cina
310 Guinea equatoriale ⁽²⁾	473 Grenada	728 Corea del Sud
311 São Tomé e Príncipe ⁽²⁾	480 Colombia	801 Papuasias-Nuova Guinea
314 Gabon	484 Venezuela	803 Nauru
318 Congo	488 Guiana	806 Salomone, isole
322 Zaire	492 Suriname	807 Tuvalu ⁽²⁾
324 Ruanda ⁽²⁾	500 Ecuador	808 Stati federati della Micronesia
328 Burundi ⁽²⁾	504 Perù	808 Repubblica delle Isole Marshall
330 Angola	508 Brasile	808 Repubblica di Palau
334 Etiopia ⁽²⁾	512 Cile	812 Kiribati ⁽²⁾
338 Gibuti ⁽²⁾	516 Bolivia	815 Figi
342 Somalia ⁽²⁾	520 Paraguay	816 Vanuatu
346 Kenia	524 Uruguay	817 Tonga ⁽²⁾
350 Uganda ⁽²⁾	528 Argentina	819 Samoa occidentali ⁽²⁾
352 Tanzania ⁽²⁾	600 Cipro	
355 Seicelle e dipendenze	604 Libano	

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della nomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 044 Gibilterra
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 377 Mayotte
- 406 Groenlandia
- 408 Saint Pierre e Miquelon
- 413 Bermude
- 446 Anguilla
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
- 463 Isole Cayman
- 474 Aruba
- 478 Antille olandesi
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 740 Hong Kong
- 743 Macao
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 808 Oceania americana ⁽¹⁾
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 813 Isole Pitcairn
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese
- 890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

*ALLEGATO IV***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

224 Sudan	350 Uganda
228 Mauritania	352 Tanzania
232 Mali	366 Mozambico
236 Burkina Faso	375 Comore
240 Niger	386 Malawi
244 Ciad	391 Botswana
247 Repubblica del Capo Verde	395 Lesotho
252 Gambia	452 Haiti
257 Guinea-Bissau	653 Yemen
260 Guinea	660 Afghanistan
264 Sierra Leone	666 Bangladesh
280 Togo	667 Maldive
284 Benin	672 Nepal
306 Repubblica Centrafricana	675 Butan
310 Guinea equatoriale	676 Birmania (Myanmar)
311 São Tomé e Príncipe	684 Laos
324 Ruanda	807 Tuvalu
328 Burundi	812 Kiribati
334 Etiopia	817 Tonga
338 Gibuti	819 Samoa occidentali
342 Somalia	
